

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

*“Articolo 17-bis.*

*(Responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, nonché di altri soggetti operanti durante l'emergenza COVID-19”)*

---

1. Per il periodo di emergenza legato al contenimento dell'epidemia Covid-19, le attività esercitate e le prestazioni erogate, nell'ambito e ai fini del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mm. e ii., per le rispettive competenze da Stato, regioni, istituti e agenzie pubblici, dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, dalle aziende o strutture organizzative di supporto ad esse istituite da discipline regionali, dalle istituzioni sanitarie private, accreditate o comunque appositamente ammesse per fronteggiare l'emergenza, nonché dagli esercenti le professioni sanitarie, dai direttori, dai funzionari e dei consulenti che in essi e per essi operano, stabilmente o a qualunque titolo ammessi ad operare nell'emergenza, sono considerate rese nel legittimo adempimento di un dovere, e in condizioni di forza maggiore e di stato di necessità, anche ove rese con mezzi e secondo modalità non sempre conformi ai normali standard di sicurezza o alle ordinarie procedure sanitarie e amministrative, in quanto giustificate dalla necessità di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria e dell'attività amministrativa di supporto ad essa. Ciò è riferito sia alle specifiche prestazioni assistenziali dirette al Covid-19, che alla complessiva attività assistenziale e amministrativa che dall'emergenza Covid-19 abbia visto reso anomalo il proprio normale funzionamento.

2. Quanto previsto al comma 1 rileva:

a) ai fini della responsabilità penale, ivi compresa quella degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per cui la punibilità è limitata ai soli casi di in cui dovesse essere accertata:

- la condotta volontariamente finalizzate alla lesione;
- la macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, sanitaria, amministrativa e tecnica;

b) ai fini della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, comprese le previsioni di cui all'art. 1218 c.c. e di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, per le quali gli estremi di antigiuridicità delle condotte sia delle persone giuridiche, che dei direttori, dei funzionari, dei consulenti e degli esercenti le professioni sanitarie sono esclusi, tranne che nelle ipotesi di danno riconducibile a:

- condotta volontariamente finalizzata a provocare un danno, contrattuale od extracontrattuale;
- condotta caratterizzata dalla macroscopica, intenzionale ed ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica;

c) ai fini della responsabilità contabile, per la quale gli estremi di antigiuridicità delle condotte di direttori, funzionari, consulenti ed esercenti le professioni sanitarie, sono esclusi tranne che nelle ipotesi di danno erariale dovuto a:

- a) condotta volontariamente finalizzate a provocare il danno;
- b) condotte caratterizzate dalla macroscopica, intenzionale e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione manageriale, amministrativa, sanitaria e tecnica.